



COMUNE DI MAGLIONE

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Urbanistica

Piazza XX Settembre, 4 – 10030 MAGLIONE (TO)

Telefono 0161/400123

fax 0161/400257

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 01/2023 DEL 19/09/2023
allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue depurate provenienti
da Impresa: RIZZO ALESSANDRA Ditta Ind. Sede Legale e Operativa: Loc. Riva, 6 10030-
MAGLIONE.C.F.: RZZLSN89T42L219Z POS: 025085.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA l'istanza presentata in data 08/06/2023 (ns.prot. n.79543) dall'impresa RIZZO ALESSANDRA (Ditta Individuale) con sede legale in Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione, allo SUAP del Comune di Maglione in delega alla CCIAA (Prat. SUAP RZZLSN89T42L219Z-15052023-1658);

CHE l'istanza è finalizzata al rilascio dell'A.U.A. per il sito di Loc. Riva, 6 in comune di Maglione, in relazione al seguente titolo autorizzativo: "autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

CHE presso il sito di Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione viene svolta attività di allevamento cani di media taglia con annessa abitazione;

VISTE le integrazioni prodotte allo SUAP;

VISTE le leggi in materia:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla L.R. n. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il vigente DUP all'obiettivo codice 0906Ob02 "Autorizzazione scarichi, piani acque meteoriche espandimenti in agricoltura";

Considerato che:

- il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;
- in merito alla dichiarazione di cui sopra è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5012 DEL 10.08.2023 DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;

VISTA la Delibera della G.C. n. 31 del 13.06.2019 di attribuzione incarico di Responsabile Servizio Tecnico e RILEVATA, pertanto, la propria competenza;

**FATTI SALVI E IMPREGIUDICATI TUTTI I DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI DI TERZI
RILASCIA**

All'impresa RIZZO ALESSANDRA (Ditta Individuale) con sede legale e operativa in Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione,

IL PROVVEDIMENTO FINALE

di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE a favore della ditta individuale RIZZO ALESSANDRA, lo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'attività svolta in Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione.

Al presente provvedimento è inclusa, per farne parte integrale e sostanziale, la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5012 DEL 10.08.2023 DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Il presente provvedimento ha validità di **anni quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'impresa da parte dello SUAP

Il titolare del presente provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni ed indicazioni contenute dai su menzionati atti istruttori.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Maglione, sede del SUAP e dovrà rimanerci per quindici giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, gli interessati possono, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, presentare ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. o entro 120 giorni dalla notifica ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Maglione, 20.09.2023

**Il Responsabile del SUAP
PIERLUIGI LAMOLEA**

Allegati:

- 1) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5012 DEL 10.08.2023 DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO N. DD 5012

DEL 10/08/2023

Rep. di struttura DD-TA2 N. 614

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: RIZZO ALESSANDRA Ditta Ind.

Sede Legale e Operativa: Loc. Riva, 6 10030-MAGLIONE

C.F.: RZZLSN89T42L219Z POS: 025085

Premesso che:

- in data 08/06/2023 (ns.prot. n.79543) l'impresa RIZZO ALESSANDRA Ditta Individuale con sede legale in Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione ha presentato allo SUAP del Comune di Maglione in delega alla CCIAA (Prat. SUAP RZZLSN89T42L219Z-15052023-1658) l'istanza finalizzata al rilascio dell'A.U.A. per il sito di Loc. Riva, 6- Maglione in relazione al seguente titolo autorizzativo

- autorizzazione allo **scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- presso il sito di Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione viene svolta attività di allevamento cani di media taglia con annessa abitazione;

-in data 20/06/2023 con nota prot. n. 84620 la Città Metropolitana di Torino ha comunicato che l'istanza non risultava correttamente formulata chiedendo la documentazione mancante a tal fine pervenuta in data 05/07/2023 (Ns prot. n. 92666);

- visto quanto sopra la Città Metropolitana di Torino, constatata ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, la correttezza formale della documentazione pervenuta, con nota datata 11/07/2023 (ns prot. n. 96398) ha comunicato l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione di A.U.A.

e chiesto contestualmente integrazioni documentali pervenute direttamente dall'impresa in data 21/07/2023 (Prot.103140), 04/08/2023 (prot. 109657) e 08/08/2023 (Prot. 111681);

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA;

Valutato che:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti,

dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato che :

- il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- in merito alla dichiarazione di cui sopra è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con la documentazione del 05/07/2023 (Ns prot. n. 92666) l'impresa ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 4,5 e 6 della L. 26/10/95 n. 447;

Ritenuto:

-che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6/2023 del 14/02/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023-2025;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla L.R. n. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo

Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale esemplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il vigente DUP all'obiettivo codice 0906Ob02 "Autorizzazione scarichi, piani acque meteoriche e spandimenti in agricoltura";
- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto;

DETERMINA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impresa **RIZZO ALESSANDRA** Ditta Individuale nella persona del suo legale rappresentante per l'impianto sito in **Loc. Riva, 6- Maglione** per la durata di **anni quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'impresa da parte dello SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato -A (scarichi idrici) alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce il seguente titolo:

- autorizzazione allo **scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP il quale rilascerà il provvedimento conclusivo;

5) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

6) di considerare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 07/04/2003 n. 6, la presente autorizzazione tacitamente

rinnovata ogni quindici anni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Si precisa che:

- la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

- l'atto definitivo rilasciato dallo SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino – Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, all'ARPA e all'ASL territorialmente competente;

- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;

- nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto, sono stati rispettati i termini previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti ed è stata rispettata la cronologia di trattazione delle pratiche;

- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/08/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- in data 08/06/2023 (ns.prot. n.79543) RIZZO ALESSANDRA ha presentato Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Maglione in delega alla CCIAA l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per il seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del citato Regolamento n. 59/2013:

• autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'insediamento di Loc. Riva, 6-MAGLIONE;

- presso la sede operativa di Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione viene svolta attività di allevamento cani di media taglia con annessa abitazione;

- tenuto conto della nota prot. 68/24 del 24/03/1999 e successiva nota 14073/27 del 12/10/1999 con la quale la Regione Piemonte, a seguito di specifiche richieste inoltrate dalla Provincia di Cuneo, ha espresso parere in merito all'assimilabilità dei reflui provenienti da attività di allevamento cinofilo, ai reflui domestici e visto quanto riportato in proposito nella nota dell'ASL 15 di Cuneo - Dipartimento Prevenzione - Area funzionale di Sanità Animale, prot. n. 1029/A del 09/11/1999, i reflui provenienti dall'attività svolta presso l'insediamento di Loc. Riva, 6 nel Comune di Maglione sono da considerarsi assimilati ai domestici;

- dall'insediamento, si originano acque reflue domestiche derivanti dalla casa di civile abitazione e dal fabbricato di ricovero cani, i reflui vengono trattati in fossa Imhoff dimensionata a tal fine. A monte della fossa Imhoff verrà realizzato un sistema integrato di trattenuta, di residui di lettiera provenienti dai box. I reflui a seguito del trattamento verranno scaricati in strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo assorbente per una portata complessiva massima di circa 0,2 mc/g,

- presso il sito in oggetto l'approvvigionamento idrico, secondo quanto indicato dall'impresa, è garantito dall'acquedotto;

- con la documentazione integrativa pervenuta in data 05/07/2023 (prot. 92666), 21/07/2023 (Prot.103140) e 08/08/2023 (Prot. 111681) l'impresa dichiara il rispetto dei disposti di cui D.C.M. 14/02/1977 in riferimento alla distanza da pozzi idropotabili, dimensionamento del manufatto disperdente etc.;

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 101, commi 1 e 2, prevede che tutti gli scarichi debbano essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e che a tale fine le regioni possano definire i valori limite di emissione degli stessi;

- nell'art. 22 della norma di Piano del P.T.A. è indicato che i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al D.Lgs. n. 152/06 ed alla L.R. n. 13/90 costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

- ritenuto di prevedere specifiche prescrizioni al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema di trattamento delle acque reflue derivanti dal fabbricato ricovero cani,

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.C.P. n. 69-32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- D.G.P. n. 1325-44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

-D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;

- Legge Regionale del 19/10/2021 n. 25 avente ad oggetto "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021" ed in particolare l'art. 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche) in merito ai limiti dei PFAS;

- la D.G.R. n. 60-5220 del 14/06/2022 con oggetto "Indicazioni esplicative ed elementi interpretativi di supporto alla prima applicazione dei disposti di cui all'art. 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche) della Legge Regionale 25/2021 e del relativo allagato tabellare (Allegato A)";

- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Piemonte;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

A.3 SCARICHI AUTORIZZATO CON IL PRESENTE ATTO:

● Scarico finale **TO0533001** individuato nella cartografia (allegato A/1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di **reflui domestici** recapitante in **strati superficiali del sottosuolo** (tramite pozzo assorbente) per una portata **massima di 0,1 mc/g**;

A.4 PRESCRIZIONI:

- 1.** il **rispetto** degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'A.U.A con particolare riferimento alla realizzazione di un idoneo sistema di sgrigliatura, da installare a monte del sistema di trattamento dei reflui derivanti dal fabbricato ricovero cani;
- 2.** il **divieto di diluizione** dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;
- 3.** il **divieto** di immettere le acque meteoriche direttamente in acque sotterranee;
- 4.** di **garantire** l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- 5.** di **eseguire** idonea e periodica manutenzione dei sistemi di trattamento utilizzato al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
- 6.** di **realizzare** il pozzo assorbente e installare i sistemi di trattamento dei reflui secondo le normative tecniche contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977 Allegato 5 in particolare lontano da aie e fabbricati e da aree pavimentate;
- 7.** di **effettuare** con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria del pozzo assorbente controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, eventuali intasamenti del pietrisco e del terreno circostante e che non si verificano impaludamenti, occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

Si rammenta in ultimo che:

- il presente è rilasciato al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili allo scarico allo scopo di non causare problematiche alle altrui attività/proprietà;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. n. 152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

